
COMUNE DI MARCIANA

PROVINCIA DI LIVORNO



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 08/06/2026)

Sommario

Art. 1 – Finalità e oggetto.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – La struttura di controllo del Comune.....	3
Art. 4 – Le tipologie di controllo	5
Art. 5 – Controllo analogo	6
Art. 6 – Modalità di esercizio del controllo da parte del Comune.....	7
Art. 7 – Obblighi di trasparenza	8
Art. 8 – Responsabilità e status degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate.....	8
Art. 9 – Accesso agli atti societari	8
Art. 10 – Coordinamento soci e controllo analogo.....	9
Art. 11 – Norme finali ed entrata in vigore	9

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Marciana intende dare attuazione, secondo la propria autonomia organizzativa, agli obblighi di legge che impongono un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente, dagli stessi.
2. In applicazione dell'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, partecipano obbligatoriamente all'organizzazione del sistema dei controlli di cui al presente regolamento il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio economico-finanziario nonché i Responsabili dei Servizi interessati per materia.
3. Il controllo sulle società partecipate non quotate è esercitato dal Comune al fine di:
 - a) verificare e garantire il rispetto delle disposizioni normative;
 - b) disciplinare le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Amministrazione e gli organi amministrativi delle società;
 - c) definire le competenze in capo all'Amministrazione e agli organi amministrativi delle società;
 - d) garantire il principio della sana gestione esercitando i propri poteri di socio;
 - e) valutare gli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario delle società medesime.
4. Le società controllate dal Comune uniformano i loro statuti, regolamenti interni, procedure e attività alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) a tutte le società nelle quali il Comune detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, siano esse di primo o di secondo livello; il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - b) a tutte le società nelle quali il Comune detiene una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, siano esse di primo o di secondo livello; nei confronti di tali società le disposizioni del presente regolamento vengono applicate, là dove compatibili con le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, previa condivisione della restante compagine proprietaria;
 - c) alle società *in house providing* del Comune che hanno ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; tali società operano in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6 del predetto decreto legislativo.
2. Nelle società di secondo livello, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società di primo livello.

Art. 3 – La struttura di controllo del Comune

1. Il controllo comunale sulle società di cui all'articolo 2 si articola su tre principali livelli: strategico, amministrativo e gestionale/operativo.
2. Il controllo di livello strategico, anche con finalità propositive, è attuato mediante un'apposita struttura composta da:

- Sindaco e/o Assessore delegato alle società partecipate, che convoca e presiede l'organismo, anche attraverso modalità di collegamento online da remoto;
- Segretario comunale;
- Responsabile del Servizio economico-finanziario;
- Responsabili dei Servizi interessati per materia;

Spettano alla struttura di controllo strategico:

- a) la proposizione delle linee guida e degli obiettivi, da riportare nei documenti di programmazione dell'Ente, cui devono uniformarsi gli atti di programmazione e di gestione delle società, in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) la valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno;
- c) l'esame e valutazioni di operazioni strategiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, liquidazioni, fusioni, scissioni, modifiche dell'oggetto sociale, aumenti di capitale, ripianamento delle perdite);
- d) la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale;

3. Il controllo di livello amministrativo è attuato dal Segretario comunale e dal Servizio economico-finanziario, eventualmente coadiuvati dagli altri Servizi o Uffici dell'Ente per le rispettive competenze, a cui spettano:

- a) il controllo analogo nei confronti della gestione *in house providing* di cui al successivo articolo 5;
- b) l'analisi e l'istruttoria per l'assunzione o la dismissione delle partecipazioni societarie, per l'approvazione o la modifica degli statuti societari e dei patti parasociali, per l'effettuazione delle operazioni di natura straordinaria;
- c) la partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica o integrazione dei contratti di servizio;
- d) l'analisi dell'ordine del giorno delle assemblee delle società per la definizione degli indirizzi in merito, da parte della Giunta comunale;
- e) la gestione delle deleghe per la partecipazione alle assemblee delle società;
- f) l'analisi dei documenti di programmazione (budget, piani industriali) e rendicontazione sia infrannuale (report periodici) che annuale (bilancio d'esercizio) delle società, compresa l'eventuale predisposizione di proposte di deliberazione;
- g) la collaborazione con l'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune nell'esercizio delle attività di controllo ad esso riservate in tema di partecipazioni;
- h) la redazione dei documenti, inerenti alle società partecipate, a corredo del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, ove istituito;
- i) la predisposizione delle proposte di deliberazione in materia di ricognizioni straordinarie ed ordinarie e relazioni consuntive previste dalla normativa vigente;
- j) gli adempimenti di carattere generale posti dalla legge a carico dell'Ente.

4. Il controllo di livello gestionale/operativo è in capo ai Responsabili dei Servizi interessati per materia, a cui spettano:

- a) la gestione ordinaria dei contratti di servizio stipulati con le società partecipate;

- b) la predisposizione, modifica o integrazione dei capitolati tecnici afferenti ai servizi affidati alle società partecipate;
- c) la verifica periodica dello svolgimento dei servizi societari per il monitoraggio dei principali indicatori extracontabili (standards qualitativi e tecnici), anche per il tramite di personale appartenente al Servizio appositamente individuato dal Responsabile competente;
- d) la segnalazione all'Amministrazione di eventuali anomalie rilevate nella gestione dei servizi affidati alle società partecipate.

Art. 4 – Le tipologie di controllo

1. Quanto ai contenuti, il controllo può essere societario, economico-finanziario, di efficacia e di gestione.
2. Il controllo societario si esplica:
 - nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
 - nella definizione del modello di gestione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
 - nella definizione dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
 - nella nomina degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente in seno agli organi societari;
 - nella verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società, previsti dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi di emanazione comunale;
 - nella verifica degli assetti organizzativi.
3. Il controllo economico-finanziario, volto a valutare l'efficienza e l'economicità della gestione societaria e l'impatto finanziario economico e patrimoniale sul Comune, è attuato:
 - in via preventiva tramite l'analisi del piano industriale e del budget;
 - in concomitanza, tramite l'analisi di report periodici economico-finanziari trasmessi a cadenza semestrale dalle società inerenti all'andamento della gestione con rilevazione degli scostamenti rispetto al budget;
 - in via successiva, tramite l'analisi del bilancio d'esercizio.
4. Il controllo di efficacia, volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, è attuato:
 - in via preventiva mediante l'analisi dei piani industriali e delle proposte di contratto di servizio;
 - in concomitanza, mediante l'analisi di report periodici, a cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - in via successiva mediante l'analisi a cadenza annuale della relazione sulla gestione dell'Organo amministrativo, in termini di livello dei servizi erogati rispetto agli standard quali-quantitativi predefiniti.
5. Il controllo sulla gestione, si esplica attraverso l'individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune, con particolare riferimento all'acquisizione di risorse umane, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa dei Servizi/Uffici, all'esecuzione di lavoro ed all'acquisizione di forniture di beni e di servizi; segnatamente le Società soggette al controllo analogo richiedono all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva in caso di:
 - assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;

- l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie europee di cui al Codice dei contratti pubblici;
- alla sottoscrizione di contratti di acquisto di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione dell’Assemblea;
- alla sottoscrizione di contratti e/o convenzioni con altri enti pubblici per la gestione, per conto degli stessi, di fasi di servizi già svolti da parte delle società per conto dei soci che comportino ricavi per la società superiori al 10% dei ricavi prodotti con gli enti pubblici locali soci, fermi restando i limiti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 176/2016.

Art. 5 – Controllo analogo

1. Le società *in house providing* del Comune adottano un modello organizzativo, di gestione e di controllo ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, volto a garantire la prevenzione della commissione di reati, per cui la stessa potrebbe essere ritenuta responsabile, nell’adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività.

2. Al fine di consentire il controllo analogo nei confronti della gestione, i competenti organi delle società *in house providing*:

- a) trasmettono al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno o nel diverso termine fissato dai rispettivi contratti di servizio, il budget per l’esercizio successivo e il piano industriale pluriennale contenenti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - la previsione del risultato economico, con l’indicazione della sua destinazione in termini di distribuzione dell’utile o destinazione a riserva, e delle principali componenti economiche positive e negative, tra le quali con maggior grado di dettaglio, i costi di personale, di consulenza, di onerosità dell’indebitamento;
 - la previsione della variazione della consistenza dello stato patrimoniale distinto per poste dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto;
 - il prospetto previsionale dei flussi di liquidità;
 - il piano degli investimenti programmati con le relative modalità di finanziamento;
 - la relazione dell’Organo amministrativo e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) trasmettono al Comune, entro il 20 luglio di ogni anno, un report semestrale sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale, con la proposta di eventuale variazione del budget/piano industriale in caso di rilevante scostamento rispetto ai risultati attesi;
- c) trasmettono al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio riferito al 31 dicembre dell’esercizio chiuso, approvata dall’Organo amministrativo che ne allega la propria relazione, con l’indicazione del presumibile risultato economico e, in caso di perdita, delle motivazioni che l’hanno originata;
- d) trasmettono al Comune, entro il 15 aprile di ogni anno, la proposta di bilancio dell’esercizio chiuso corredata della relazione illustrativa e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto;
- e) tramettono al Comune entro il 20 luglio, secondo le direttive impartite dallo stesso, i bilanci e le informazioni integrative necessari all’Ente per redigere il proprio bilancio consolidato, ove istituito;

f) predispongono ed inviano ai Responsabili dei Servizi interessati per materia appositi report semestrali contenenti le informazioni sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

3. Le stesse società trasmettono in ogni caso al Comune:

- i verbali dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale, ovvero del Sindaco quale Organo di controllo monocratico, entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione;
- la documentazione completa inerente ai punti all'ordine del giorno in discussione nell'Assemblea, contestualmente alla convocazione della stessa;
- reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;

4. Il Revisore legale dei conti della società, ove istituito, è tenuto:

- a trasmettere i propri atti al Comune;
- ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio sindacale, ovvero con il Sindaco quale Organo di controllo monocratico, della società;
- a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata al Collegio sindacale, ovvero al Sindaco quale Organo di controllo monocratico, della società e al Comune.

5. Per le società partecipate diverse dalle società *in house providing*, l'esercizio del controllo si esplica secondo le seguenti modalità:

- a) l'Organo amministrativo della società tramette al Comune, entro il termine fissato dai contratti di servizio, il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione finanziaria e patrimoniale;
- b) qualora ritenga necessario valutare se il budget sia in linea con gli obiettivi prefissati e già resi noti dall'Amministrazione, il socio Comune esercita i poteri di legge e di Statuto, chiedendo la convocazione a tal fine dell'Assemblea;
- c) il Presidente del Collegio sindacale, ovvero il Sindaco quale Organo di controllo interno, della società partecipata invia, in occasione delle assemblee che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico o che rivestano particolare importanza per il Comune, una relazione dettagliata sulla correttezza delle motivazioni, con riferimento alla normativa ed allo statuto societario, che sono alla base dell'operazione proposta.

Art. 6 – Modalità di esercizio del controllo da parte del Comune

1. Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e controllo nei confronti delle società partecipate deliberando in merito:

- a) alla assunzione e/o alla cessione di partecipazioni societarie;
- b) all'approvazione e/o alla modificazione degli statuti e degli atti costitutivi, dei patti parasociali e di sindacato;
- c) alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione societaria;
- d) agli aumenti e/o alle riduzioni del capitale sociale;
- e) alla concessione di garanzie alle società partecipate;
- f) agli indirizzi al Sindaco per le nomine di cui all'articolo 42, comma 2, lettera m), del d.lgs. n. 267/2000;
- g) allo schema del contratto di servizio disciplinante i rapporti giuridici tra le parti;
- h) agli indirizzi strategici cui devono uniformarsi le società nella gestione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio loro affidato, nell'ambito della approvazione del DUP;

2. La Giunta comunale con proprie deliberazioni declina gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio comunale con la redazione del DUP e provvede alle necessarie determinazioni nelle materie non espressamente riservate alla competenza del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, anche mediante l'Assessore delegato alle società partecipate esercita i poteri del socio ed in tale veste:

- a) partecipa all'Assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale a seconda della competenza;
- b) partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio comunale;
- c) con proprio decreto, nomina i componenti degli organi amministrativi e di controllo di spettanza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, ovvero designa i componenti gli organi amministrativi e di controllo di spettanza dell'Assemblea, attenendosi agli indirizzi del Consiglio comunale.

Art. 7 – Obblighi di trasparenza

1. Le società partecipate realizzano – attraverso la pubblicazione sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul sito Internet del Comune una propria pagina istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento.

2. Sulla pagina istituzionale di cui al precedente comma dovranno essere pubblicati i seguenti dati:

- lo statuto sociale;
- la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
- il contratto di servizio stipulato con il Comune;
- l'elenco delle società partecipate;
- i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- gli indirizzi strategici delineati dal Consiglio comunale con l'approvazione del DUP.

Art. 8 – Responsabilità e status degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate

1. La gestione della società spetta in via esclusiva agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

2. Il Comune qualora ritenga che gli Amministratori della società partecipata non abbiano rispettato o non stiano rispettando il programma di budget, ovvero non abbiano eseguito o non stiano eseguendo gli atti gestori in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea nelle materie di propria competenza, può richiedere l'immediata convocazione dell'Organo assembleare affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

3. Il mancato rispetto del programma di budget e/o delle deliberazioni assembleari può configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori, fatta salva la produzione di idonei atti giustificativi.

Art. 9 – Accesso agli atti societari

1. I Consiglieri comunali, in conformità e ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, hanno diritto di ottenere dalle società partecipate tutte le notizie e le informazioni utili e necessarie all'espletamento del mandato.

2. La richiesta deve pervenire accompagnata da apposita dichiarazione attestante la finalizzazione della stessa all'esercizio della funzione pubblica di rappresentanza della collettività, nonché l'assunzione dell'impegno alla riservatezza e al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 10 – Coordinamento soci e controllo analogo

1. Lo statuto delle società a totale capitale pubblico, partecipate da più enti, che abbiano ricevuto dal socio Comune o dagli altri soci l'affidamento diretto di servizi di interesse generale, di servizi pubblici locali o di servizi strumentali all'azione pubblica, prevede la costituzione e la regolamentazione di un apposito organismo incaricato dell'esercizio delle funzioni di "controllo analogo" nei confronti della gestione *in house providing*.

2. L'apposito organismo di cui al comma precedente concorre alla programmazione economica-finanziaria delle società e alla definizione dei relativi obiettivi gestionali, disponendo di poteri di indirizzo e controllo tali da creare la necessaria identificazione tra l'Ente socio e le società, nonché può richiedere in qualunque momento, per la disamina di questioni specifiche, la convocazione delle assemblee o degli organi amministrativi delle società medesime.

Art. 11 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il Comune ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a promuovere l'inserimento negli statuti, nei contratti di servizio, nelle convenzioni regolanti l'attività delle società partecipate e non controllate, gli elementi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le società controllate dal Comune provvedono ad adeguare gli statuti societari alle disposizioni in esso contenute.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo pretorio.